

	<i>C O M U N E D I F E R M O</i>	
	-----*-----	
	Repertorio n. 1238/2014 del 05/12/2014	
	OGGETTO: Contratto di concessione area cimiteriale zona est del	
	Cimitero Urbano I° Stralcio per costruzione di cappellina privata.	
	-----*-----	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	-----*-----	
	L'anno Duemilaquattordici (2014), il giorno cinque (05) del mese di	
	Dicembre (12) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me	
	Dott.ssa SERAFINA CAMASTRA, Segretario Generale del Comune di	
	Fermo e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma	
	pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità	
	elettronica, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.lgs n. 267/2000	
	e s.m. i., si sono costituiti:	
	- COMUNE DI FERMO , con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale e	
	partita IVA 00334990447, nella persona dell' Ing. Piero Moriconi, nato a	
	Civitanova Marche (MC), il 09/04/1955, Dirigente del Settore Lavori	
	Pubblici e Ambiente del Comune, ivi domiciliato per la carica e	
	legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma	
	digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "CONCEDENTE";	
	- il Sig. " RENZI ALTERIANO ", nato il 24/04/1954 a Fermo (FM) ,	
	residente a Fermo (FM) in Via Toscana n. 7, C.F.	
	RNZLRN54D24D542G, d'ora innanzi denominato nel presente atto	
	"CONCESSIONARIO", il quale è in possesso di firma digitale.	
	1	

	Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io	
	Segretario Generale rogante sono personalmente certo e attesto che i	
	certificati di firma utilizzati dalla sottoscritta, dal Sig. Alteriano Renzi e	
	dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente sono validi e	
	conformi al disposto dell'art. 1, comma 1 – lett f) del D.lgs. n. 82/2005.	
	Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge,	
	previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei	
	testimoni.	
	PREMESSO	
	- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 409 del 29/10/2013	
	sono state individuate, nella parte Est e Nord-Est del Cimitero Urbano,	
	n. 47 aree per la costruzione di cappelline private, distinte nelle tipologie	
	"A" (n. 45 aree) e "B" (n. 1 area) e n. 1 area sita nella parte nuova lato	
	Nord-Est del cimitero urbano contraddistinta al n. 58 “A” e sono stati	
	stabiliti i criteri di assegnazione e determinati i prezzi e la durata delle	
	concessioni ;	
	- che in data 31/10/2013 è stato pubblicato l'avviso pubblico contenente	
	le modalità di assegnazione delle aree prevedendo il sorteggio pubblico	
	per il giorno 26/11/2013 e l'assegnazione in ordine cronologico delle	
	rimanenti aree;	
	- che, essendo il numero delle domande pervenute entro il 25/11/2013	
	inferiore a quello delle aree disponibili per l'assegnazione, con	
	determinazione dirigenziale n.372, R.G. 1477, del 26/11/2013, sono state	
	individuate le aree lato est costituenti il I° Stralcio, composto da n. 10	
	aree contraddistinte dai numeri: 27, 28, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46,	
	2	

	oltre l'area n. 58 lato nord-est ;	
	- che con determinazione dirigenziale n. 375, R.G. 1491, del 28/11/2013	
	si è preso atto della assegnazione di n. 9 aree delle 11 facenti parte del I°	
	Stralcio assegnate mediante sorteggio pubblico tenutosi il giorno	
	26/11/2013 (assegnate le aree n. 27, 34, 35,41, 42, 43, 44, 45, 46; non	
	assegnate le aree n. 28 e n. 58);	
	- che al Sig. RENZI ALTERIANO, mediante suo delegato RENZI	
	LUCA, nel corso del sorteggio pubblico tenutosi il giorno 26/11/2013, é	
	stata assegnata l'area n. 41, tipo "A" - della superficie massima di	
	sedime di mq. 18,90, per il prezzo di Euro 37.000,00=;	
	- che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 129 - R.G. 536 –	
	del 07/05/2014 è stata assegnata l'area n. 58 Tipo “A” ed è stato disposto	
	l'ampliamento delle aree incluse nel I^ Stralcio realizzativo, prevedendo	
	l'inserimento anche delle aree contraddistinte dai n.ri 29 e 36;	
	- che con Determinazione Dirigenziale n. 304 - R.G. 1162 – del	
	16/09/2014 è stata assegnata l'area n. 36 di Tipo “A” lato Est (e che le	
	aree ancora da assegnare sono quelle contraddistinte dai n.ri 28 e 29);	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	- ART. 1 -	
	La narrativa che precede e gli atti ivi richiamati formano parte integrante	
	e sostanziale del presente contratto.	
	- ART. 2 -	
	l'Ing PIERO MORICONI , nella qualifica, rilascia al Sig. RENZI	
	ALTERIANO , che accetta, la concessione dell'area n. 41 di tipo "A",	
	3	

	della superficie massima di sedime di mq. 18,90, con possibilità di	
	realizzazione di ipogei, situata nel lato Est del Cimitero Urbano,	
	individuata nella planimetria allegata (Allegato “A”), per la edificazione	
	di cappellina privata.	
	- ART. 3 -	
	Il prezzo della concessione, pari ad Euro 37.000,00 (Euro	
	trentasettemila/00), così come stabilito con Atto di G.C. n. 409 del	
	29/10/2013, é stato pagato dal concessionario, come segue: caparra	
	confirmatoria di Euro 990,00 versata con assegno bancario circolare n. B	
	7.317.278.285 -05 della Banca UniCredit S.p.A. – Agenzia di Fermo	
	Corso Cefalonia e quietanze della Tesoreria Comunale - Cassa di	
	Risparmio di Fermo - n. 5348 in data 05/12/2013 di Euro 11.100,00 (I°	
	acconto pari al 30%) e n. 5533 in data 19/11/2014 (saldo di Euro	
	24.910,00).	
	- ART. 4 -	
	La concessione si intende rilasciata ed accettata per la durata di	
	novantanove anni salvo rinnovo, ai sensi dell'art. 92 del Regolamento di	
	Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285,	
	nonché alle condizioni e modalità risultanti dalle leggi e regolamenti sui	
	Cimiteri, emanati o da emanarsi sia dallo Stato che dal Comune.	
	- ART. 5 -	
	La costruzione non può essere iniziata senza il nulla osta del Comune,	
	qualora dovesse essere nominata la Commissione Edilizia Comunale,	
	sarà necessario anche il parere di detto organo .	
	Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di loculi	
	4	

	che possono essere realizzati nel sepolcro.	
	Eseguito il collaudo delle tombe di famiglia ed edicole funerarie, da parte	
	dell'Ufficio Tecnico, sui disegni originariamente approvati dall'Ente, é di	
	regola vietata qualsiasi variazione di numero delle sepolture e qualsiasi	
	altra modificazione alle stesse. Tuttavia, dietro richiesta dei	
	concessionari, potrà eccezionalmente essere autorizzata la modificazione	
	delle sepolture esistenti o anche l'allestimento di nuove, purché siano	
	osservate le disposizioni regolamentari vigenti e ogni altra che, caso per	
	caso, potrà essere stabilita, fermo restando che per gli interventi edilizi	
	sopra detti dovrà essere presentata apposita pratica edilizia presso il	
	competente ufficio comunale.	
	- ART. 6 -	
	Il concessionario é reso edotto per effetto del presente articolo che, una	
	volta terminati i lavori di costruzione della tomba di famiglia, il	
	successivo trasferimento delle salme può essere procrastinato per motivi	
	di sicurezza, a giudizio insindacabile dell'Ente, quando l'area circostante	
	il manufatto non sia agibile al pubblico per qualsivoglia motivo. Il	
	posticipo delle operazioni di trasferimento é limitato al solo tempo	
	necessario per l'eliminazione dell'impedimento. La predetta facoltà potrà	
	essere esercitata dal Comune anche successivamente, ogniqualevolta si	
	verifichi una situazione tale da pregiudicare la sicurezza del pubblico.	
	- ART. 7 -	
	I progetti di costruzione devono essere presentati al Comune entro sei	
	mesi dalla data di stipulazione del presente contratto di concessione. In	
	mancaza, la concessione si intende decaduta con rimborso, senza	
	5	

	interessi, delle somme versate, ad eccezione della caparra confirmatoria	
	di Euro 990,00. La decadenza è dichiarata mediante adozione di apposito	
	provvedimento da parte del Concedente.	
	Le opere dovranno essere compiute e rifinite in ogni loro parte nel	
	termine perentorio di due anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo	
	edilizio da parte del Comune (permesso di costruire) .	
	In caso di mancato inizio della costruzione nel termine di <u>due anni dal</u>	
	<u>rilascio del permesso di costruire</u> , l'Amministrazione avrà facoltà di	
	revocare la concessione. Qualora, iniziata la costruzione nei termini di	
	cui sopra, essa non verrà ultimata entro il termine di <u>due anni</u> dalla data	
	del rilascio del permesso di costruire, l'Amministrazione avrà facoltà di	
	revocare la concessione, rimborsando il costo della costruzione eseguita	
	con la detrazione del 40% sul valore dell'opera stimata con perizia.	
	- ART. 8 -	
	Il diritto d'uso delle sepolture private, ai sensi dell'art.93 del D.P.R.	
	n.285/90, é riservato alle persone fisiche dei concessionari e dei loro	
	familiari. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della	
	capienza del sepolcro.	
	Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la	
	tumulazione di persone che risultano essere state con loro conviventi,	
	nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari	
	benemerienze nei confronti dei concessionari.	
	- ART. 9 -	
	I diritti e gli obblighi relativi alla presente concessione passeranno, alla	
	morte dei concessionari, all'erede o agli eredi che provino, ai sensi di	
	6	

legge, questa loro qualità .

- ART. 10 -

E' vietato il trasferimento della concessione sia per vendita che per donazione; é consentita soltanto la retrocessione al Comune che corrisponderà ai concessionari, a titolo di indennizzo, il 60% del prezzo di stima dell'area, da determinarsi dall'Ufficio Tecnico Comunale al momento della retrocessione, ai sensi dell'art.36 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

- ART.11 -

I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà, ai sensi dell'art.63 del D.P.R. n.285/90 e secondo le prescrizioni di cui all'art.32 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

L'Amministrazione Comunale si riserva di far rimuovere o rinnovare a spese degli interessati, o loro eredi, quando essi non vi provvederanno direttamente, i monumenti, le lapidi, ecc. indecorosi o che fossero in condizioni da poter arrecare danno alle sepolture circostanti e alla sicurezza delle persone.

- ART. 12 -

Le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del concessionario.

Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che la concessione oggetto del presente contratto non è

	sottoposta al regime fiscale dell'I.V.A ed ai sensi dell'art. 5 della Tariffa,	
	Parte I allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e s.m.i. è assoggettata a	
	registrazione in termine fisso, applicando l'aliquota del 2% del canone di	
	concessione.	
	Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio	
	telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del	
	Territorio (UNIMOD)	
	- ART. 13 -	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia	
	alle norme del Codice Civile, al Regolamento di Polizia Mortuaria	
	(D.P.R. 10/9/1990 n.285), al Regolamento Comunale di Polizia	
	Mortuaria e sue successive modificazioni ed integrazioni, alle norme e	
	regolamenti vigenti in materia, nonché alle norme consuetudinarie	
	relative ai Cimiteri del Comune di Fermo.	
	Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che potranno essere emanati	
	nel corso del presente contratto.	
	Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto,	
	formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo	
	personale degli strumenti informatici su n. 9 pagine. Il presente contratto	
	viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia	
	interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme	
	alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono,	
	unitamente alla planimetria (allegato "A") , come segue:	
	- il CONCESSIONARIO, Sig. ALTERIANO RENZI (firmato	
	digitalmente)	
	8	

[illegible][illegible][illegible][illegible]